

Proc. n. 37/2015 CP

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Collegio composto dai magistrati

Dott.ssa Maria Antonia Maiolino presidente relatore

Dott. Manuela Elburgo giudice

Dott.ssa Caterina Zambotto giudice


letti gli atti ed esaminati i documenti depositati da S.R.L. in liquidazione in allegato al ricorso per concordato preventivo depositato il 18/6/2015,

rilevato che la società, premesso di essere il frutto della recente fusione per incorporazione delle società S.R.L. e S.R.L. in liquidazione, propone un concordato integralmente liquidatorio, prospettando il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei creditori privilegiati (con l'eccezione del creditore ipotecario) nonché il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 2,52%, reso possibile dall'erogazione della somma complessiva di € 90.000 da parte del signor ;
premessi che come ricorda Cass. n. 13083/2013 *“in tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura”*; che va riconosciuta nella possibilità di *“superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole”* (Cass. n. 11497/2014);

ritenuto che la proposta di concordato presenti le seguenti gravi criticità, che ne mettono in dubbio la stessa ammissibilità:

- non vi è nessuna indicazione in ordine al tempo di esecuzione del piano nonché in ordine alla analitica tempistica delle operazioni e dei pagamenti dei creditori (art. 161 lett. E);

- non vi sono indicazioni in ordine alla modalità di realizzo dell'attivo: nulla si dice ad esempio in ordine alle modalità di vendita dell'immobile valutato € 210.000; non si precisa se i beni immobili per cui siano state ricevute offerte vadano venduti o meno a seguito di competizione;
- il piano risulta carente in ordine alla descrizione delle poste attive: la relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria (documento 6) riporta un unico immobile alla voce "immobili civili" (pagina 2), indicato al valore di euro 265.683, in quanto già oggetto di obbligo di trasferimento al prezzo indicato: non è stato però depositato il lodo arbitrale; parlando poi del creditore ipotecario Unicredit, si precisa che il credito privilegiato potrà essere soddisfatto limitatamente al valore di € 210.000 (pagina 15) tanto che il residuo importo di € 46.426,87 viene "degradato": se non che né dalla relazione menzionata né dall'attestazione si descrive detto immobile, che non trova menzione nella situazione patrimoniale né tra le voci attive della proposta di concordato; in ogni caso, non vi è di questo immobile alcuna "stima giurata" (pagina 15);
- non è stata depositata l'offerta di € 14.000 per l'acquisto di alcuni mobili della società né l'ulteriore offerta di € 15.000 per il magazzino e tanto meno sono state depositate le relative stime; come anticipato, non è poi chiaro se il piano preveda la vendita a detti offerenti o comunque l'esperimento di una competizione;
- il credito verso s.r.l. di oltre € 111.000 è stato valutato al 20%, ma la valutazione non pare giustificata alla luce dello "stato patrimoniale negativo" riferito dalla stessa proponente, che ha anche proposto istanza di fallimento;
- il credito nei confronti della società di leasing non appare adeguatamente motivato: non è depositato il contratto di leasing, non vi è una quantificazione del residuo debito, non è noto se il contratto sia stato o meno già sciolto, con conseguente maturazione dei canoni atteso che l'attestazione riferisce che l'immobile non è ancora stato restituito (pagina 28), non si sa nulla né è depositata la perizia in ordine all'immobile;
- il piano risulta carente anche con riferimento alle poste passive: per i crediti chirografari non è considerata l'Iva che va pagata in privilegio;

- 
- come anticipato, non è quantificato il debito nei confronti della società di leasing, in modo da poter valutare se effettivamente lo stesso possa “azzerarsi” al momento della restituzione dell’immobile;
 - il debito da garanzia originato dalla fideiussione prestata da _____ in favore del _____ deve essere inserita al passivo della società per l’ammontare pari al debito maturato dal debitore principale, a prescindere dal fatto che la garanzia sia stata o meno discussa, perché il fidejussore ed il debitore principale sono debitori in solido nei confronti della banca garantita (eventualmente in astratto potrebbe appostarsi all’attivo il credito di regresso, a condizione che il debitore principale sia almeno in parte solvibile);
 - il debito nei confronti del creditore ipotecario viene quantificato ed attestato con riferimento ad una “iscrizione in contabilità” alla data del 17/9/2012, mentre è imprescindibile una richiesta al creditore per la quantificazione del credito nonché una quantificazione all’attualità e non a due anni e mezzo fa (ed anzi con previsione di maturazione di interessi fino al pagamento); ancora, non è stata depositata la relazione di cui all’articolo 160, secondo comma, che è imprescindibile quando un debito privilegiato non venga pagato per l’intero;
 - i debiti nei confronti dei professionisti che hanno assistito la società nella proposizione del concordato non possono qualificarsi come preeducibili essendo maturati anteriormente alla presentazione della domanda; inoltre l’ammontare indicato non tiene conto degli accessori;
 - nulla si dice in ordine al criterio di determinazione del compenso al commissario giudiziale indicato in € 20.000 (compenso minimo? medio?);
 - la somma di € 3000 per “adempimenti contabili e fiscali obbligatori” può essere valutata come congrua solo se ancorata ad un periodo di tempo, che non è però indicato;
 - manca una specifica appostazione di spesa per lo svolgimento delle attività di liquidazione, in ordine alla modalità del resto la società nulla dice;
 - con riferimento alla soddisfazione proposta ai creditori chirografari va evidenziato come la necessità di “arrotondare” alcuni importi relativi alle spese nonché di inserire alcune voci passive rende non plausibile la possibilità di versare ai creditori chirografari la percentuale

indicata del 2,52%: cosicché si pone un problema di fattibilità giuridica del concordato proposto;

- ancora sul punto va comunque sottolineato come appaia discutibile che la percentuale del (solo) 2,52%, quand'anche fosse stata plausibile alla luce del piano, alla luce della sua esiguità consenta la realizzazione della causa concreta in capo al concordato;

ritenuto in conclusione la necessità di valutare l'ammissibilità del concordato alla luce delle problematiche esposte,

PQM

il Collegio convoca la società all'udienza del 22.7.2015 ore 10,30, ai sensi dell'art. 162 l.f.

Si comunichi.

Padova, 7.7.2015

Il Presidente

Maria Antonia Maiolino